

## **Modello di convenzione patrimoniale fra conviventi "more uxorio"**

Con la presente scrittura privata, redatta in ..... originali, X, nato a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ....., di professione ....., e Y, nata a ....., il ....., residente in ....., alla via ....., n. ....., codice fiscale ....., di professione ....., d'ora in poi "conviventi" o "sottoscritti";

premesso

che tra di essi esiste, dal ....., una stabile, sincera relazione affettiva;  
che i sottoscritti, che non sono fra di loro coniugati, conducono, dal ....., vita comune nell'abitazione sita in ....., alla via ....., n. ....., eletta, di comune accordo, a residenza comune;  
che gli stessi, pur nella salvaguardia della libertà di ciascuno, intendono protrarre detta comunanza di vita a tempo indeterminato;  
che intendono dare regolamentazione ad alcuni aspetti patrimoniali della loro vita in comune, pur salvaguardando l'assoluta indipendenza di ciascuno per tutto quanto non è stabilito nel presente atto,

convengono quanto segue:

### **1. ABITAZIONE COMUNE**

1.1. I sottoscritti, premesso che, di comune accordo, hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ....., alla via ....., n. ....., e precisato che essa è in proprietà al convivente X, convengono che anche Y si serva di detta abitazione, nella quale i conviventi dimoreranno congiuntamente per l'intera durata della convivenza.

1.2. Y godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti (ovvero: Y, per l'uso dei locali predetti, corrisponderà a X, mensilmente, la somma di E ..... [in cifre ed in lettere]).

1.3. I sottoscritti convengono che Y non può considerarsi, giusta la clausola di cui al precedente n. 1.2., conduttore dell'immobile sopra descritto, escludendo che la regolamentazione di cui ai precedenti nn. 1.1. e 1.2. configuri un contratto di locazione.

ovvero

### **1. ABITAZIONE COMUNE**

1.1. I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ....., alla via ....., n. ....., e precisato che essa è condotta in locazione da X - giusta il contratto di locazione stipulato con Z il ....., ai sensi del quale X è tenuto a corrispondergli mensilmente un canone di E ....., (in cifre ed in lettere) - convengono che anche Y si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l'intera durata della convivenza.

1.2. Y godrà gratuitamente dell'uso dei locali predetti (ovvero: Y, per l'uso dei locali predetti, corrisponderà a X, mensilmente, la somma di E ..... [in cifre ed in lettere]).

ovvero

## 1. ABITAZIONE COMUNE

1.1. I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell'abitazione sita in ....., alla via ....., n. ....., e precisato che essa è in comproprietà ad entrambi, convengono che la medesima sia destinata ad abitazione comune per l'intera durata della convivenza. Ciascuno dei conviventi ha il diritto di servirsi, congiuntamente all'altro, del predetto immobile nella sua interezza, concorrendo, in proporzione della relativa quota, alle spese straordinarie relative al medesimo, salvo quanto previsto al successivo n. 2.

Relativamente al bene sopradescritto si applica quanto previsto ai successivi nn. 4.3. e 4.4.

## 2. SPESE COMUNI

2.1. Premesso che i conviventi riconoscono che la vita in comune deve improntarsi alla massima collaborazione anche nelle attività domestiche, attività tutte che saranno ripartite e svolte di comune accordo, i sottoscritti convengono di ripartire secondo le modalità che seguono le spese

comuni, che, in pieno accordo, individuano sin da ora nell'elenco sotto specificato al n. 2.2.

2.2. Sono spese comuni quelle sostenute:

- a) per l'alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali;
- b) per l'erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purché in relazione all'abitazione di cui al precedente n. 1.1.;
- c) per la pulizia dell'abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla;
- d) per le riparazioni ordinarie dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1. e dei mobili a suo arredo;
- e) per la biancheria relativa all'abitazione di cui al precedente n. 1.1., con esclusione, quindi, della biancheria e dell'abbigliamento di ciascuno dei conviventi;
- f) per i servizi igienico-sanitari dell'abitazione di cui al precedente n.

1.1.;

g) .....

h) .....

i) .....

2.3. Salvo specifico accordo, le spese non indicate al precedente n. 2.2. non sono comuni e saranno pertanto sostenute dal convivente che intenda effettuarle. In nessun caso per dette spese può pretendersi il rimborso, neppure pro quota, dall'altro convivente, salvo il caso contemplato al successivo n. 2.9.

2.4. Alle spese comuni di cui al precedente n. 2.2. X parteciperà nella misura pari al ..... per cento, ed Y nella restante parte del ..... per cento.

2.5. Nel caso uno dei conviventi, per cause indipendenti dalla sua volontà, venga a trovarsi privo di redditi, o con redditi inferiori al ..... per cento dei redditi di cui è titolare al momento della sottoscrizione del presente atto, si conviene sin da ora che le spese comuni non saranno ripartite ai sensi del precedente n. 2.4., ma saranno ad esclusivo carico dell'altro convivente per un periodo non superiore a ..... mesi. Decorso detto termine, cessa di avere efficacia la presente convenzione ed i sottoscritti, salvo decidano la cessazione della convivenza, dovranno adottare una nuova convenzione in luogo della presente.

2.6. Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente n. ....., aperto presso la Banca ....., intestato a X e Y, con firme .....

I conviventi si impegnano ad alimentare detto conto corrente con versamenti all'inizio di ogni mese e per importi pari a quanto concordemente presumono necessario a far fronte alle spese comuni, nella misura spettante a ciascun convivente ai sensi del precedente n. 2.4. Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente n. 2.4.

2.7. Nel caso un convivente vada ad esercitare la propria professione in un Comune differente da quello in cui è fissata la residenza comune, ovvero vada ad esercitarla all'estero, in tutti i casi per un periodo di tempo superiore a ..... giorni consecutivi, potrà proporzionalmente ridurre il suo contributo alle spese comuni di cui al precedente n. 2.2., fermo restando l'obbligo di contribuzione di cui al precedente n. 1.1. (Quest'ultima parte sarà omessa nel caso il n. 1.1. non preveda alcun obbligo di contribuzione).

2.8. Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, per redditi di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi dichiarati e dichiarabili annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del suo percettore.

2.9. Fatto salvo quanto previsto al precedente n. 2.3., i pagamenti effettuati da un convivente con mezzi propri per spese a vantaggio dell'altro convivente, sono da considerarsi donazioni d'uso o di modico valore se di importo non superiore ad E ..... (in cifre ed in lettere) per ogni pagamento, ed al riguardo opererà la clausola di cui al successivo n. 10.5.

In caso differente, superando i singoli importi la somma di E ..... (in cifre ed in lettere), essi dovranno intendersi quali mutui erogati da un convivente all'altro, da restituirsi alla scadenza di mesi ..... dalla loro erogazione, senza interessi (ovvero: maggiorati dell'interesse pari al .....

per cento in ragione d'anno).

### 3. INVENTARIO, GODIMENTO, DISPONIBILITA' E AMMINISTRAZIONE DEI BENI PERSONALI

3.1. I sottoscritti, con la lettera A, allegano alla presente convenzione un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell'inizio della convivenza, con l'indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, del rispettivo titolo d'acquisto e della sua documentazione.

3.2. I sottoscritti riconoscono che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà.

3.3. A parziale deroga di quanto previsto al precedente n. 3.2., ciascuno dei sottoscritti consente all'altro, per la durata della convivenza, l'uso dei beni di proprietà elencati in un inventario, sottoscritto da entrambi, allegato alla presente convenzione sotto la lettera B, salvo quanto previsto al successivo n. 5.

3.4. Nessun convivente è responsabile di qualsivoglia obbligazione assunta dall'altro prima dell'inizio della vita in comune, o durante la medesima, salvo ne abbia espressamente assunta la garanzia nei confronti di terzi.

### 4. REGIME DEI DIRITTI ACQUISTATI IN COSTANZA DI CONVIVENZA

4.1. Fermo quanto previsto al precedente n. 3, i sottoscritti riconoscono sin da ora che ciascuno di essi, anche durante la convivenza, potrà acquistare la proprietà di beni immobili e

mobili, nonché qualsivoglia altro diritto sui medesimi, a suo esclusivo favore, salvo quanto previsto al precedente n. 2.9.

4.2. Dei beni di cui al precedente n. 4.1., il convivente titolare avrà altresì il pieno godimento, la libera disponibilità e l'amministrazione in via esclusiva.

4.3. I sottoscritti convengono sin da ora sulla possibilità di concordare l'acquisto di diritti su beni immobili e mobili, in comunione, con indicazione, nel relativo atto, della quota di contitolarità di ciascuno, e con adozione, nel medesimo atto o in atto successivo, di regole quanto al godimento, all'amministrazione ed alla disponibilità dei beni comuni, ivi compresa la divisione del bene comune. In mancanza di convenzione di codeste regole, si applicheranno le norme sulla comunione ordinaria fissate dagli artt. 1100 e seguenti del Codice civile.

4.4. In relazione ai beni acquistati in comunione, di cui al precedente n. 4.3, i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa, da parte dell'altro convivente. Il convivente che intenda vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicarne l'intenzione all'altro convivente, precisando altresì il prezzo, le modalità di pagamento del medesimo ed eventuali altre condizioni di vendita, con raccomandata con avviso di ricevimento. Il convivente potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all'altro convivente, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre ..... giorni dal ricevimento della proposta di vendita.

Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa.

4.5. Fermo restando che i beni acquistati in costanza di convivenza sono in titolarità del convivente, che, per mezzo di fattura o di altro mezzo di prova adeguato, dimostri di averli acquistati in via esclusiva, e ferma restando la possibilità di acquistare diritti in comunione ordinaria giusta il precedente n. 4.3., i sottoscritti convengono che i beni acquistati in costanza della convivenza, per i quali non si possa provare la titolarità esclusiva dell'uno o dell'altro convivente, si presumono in contitolarità ad entrambi i conviventi nella misura del cinquanta per cento ciascuno, salvo che un convivente non dimostri, in modo adeguato, di aver diritto ad una quota maggiore.

## 5. COMODATO

5.1. Y riconosce che X gli ha consegnato in comodato, all'atto di sottoscrizione del presente atto, i seguenti beni: ..... (inserire la descrizione dei beni), impegnandosi a restituirglieli senza indugio a sua semplice richiesta e, comunque, alla cessazione della convivenza.

## 6. DIRITTI EREDITARI

6.1. I sottoscritti riconoscono sin da ora che non possono vantare alcuna pretesa alla morte dell'altro convivente, salvo quanto sia espressamente previsto in eventuali atti di ultima volontà.

## 7. MODIFICHE ALLA PRESENTE CONVENZIONE E LORO FORMA

7.1. I sottoscritti si riservano il diritto di apportare in qualunque tempo, di comune accordo, modifiche alla presente convenzione, convenendo sin da ora che le stesse, ex art. 1352 del Codice civile, non saranno valide se non verranno adottate per iscritto.

## 8. CLAUSOLA PENALE

8.1. Il convivente inadempiente gli obblighi derivanti dalla clausola di cui al precedente n. 4.4. dovrà all'altro, a titolo di penale, la somma di E ..... (in cifre ed in lettere), senza pregiudizio della risarcibilità del maggior danno, che il convivente non inadempiente è ammesso a provare.

8.2. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna di uno o di tutti i beni concessi in comodato ai sensi del precedente n. 5, il comodatario dovrà al comodante, a titolo di penale, la somma di E ..... (in cifre ed in lettere).

## 9. DURATA DELLA CONVENZIONE

9.1. Salvo quanto previsto al precedente n. 7, i sottoscritti convengono che la presente convenzione abbia efficacia dalla data della sua sottoscrizione sino al giorno ....., salvo quanto previsto al precedente n. 2.5. ed al successivo n. 9.3.

9.2. Alla scadenza del termine di cui al precedente n. 9.1., i conviventi potranno adottare, di comune accordo, una nuova convenzione, ovvero si rinnoverà tacitamente la presente, con efficacia, di volta in volta, non superiore a mesi .....

9.3. La presente convenzione cessa in ogni caso di avere efficacia, salvo quanto previsto al successivo n. 10.2., con la cessazione della convivenza, giusta il successivo n. 10.

## 10. CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA

10.1. I sottoscritti, pur intendendo protrarre la loro comunanza di vita a tempo indeterminato, riconoscono che essa cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale. Il convivente che intenda far cessare la comunione di vita lo comunica all'altro, in qualsivoglia forma. L'abbandono dell'abitazione comune per un tempo non inferiore a ..... giorni consecutivi equivale a manifestazione di volontà di cessazione della convivenza, salvo sia giustificato da ragioni professionali, di salute, di studio o di famiglia.

10.2. Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da X, Y conserva il diritto a servirsi (in via esclusiva) dell'abitazione di cui al precedente n. 1.1. per almeno ..... mesi dal momento di ricevimento della comunicazione, che, in tal caso, X deve inviare con raccomandata con avviso di ricevimento. Il diritto a servirsi dell'abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d'uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l'abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi, giusta i precedenti nn. 3 e 4. E' facoltà di Y, anziché servirsi dell'abitazione come sopra precisato, ricevere da X la somma di E ..... (in cifre ed in lettere), sempre che X non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l'uso dell'abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati. Nel caso di erogazione della somma sopra indicata, Y sarà in diritto di pretenderla con l'aggiornamento pari agli indici ISTAT sul costo della vita per ogni anno, o sua frazione superiore a ..... mesi, a partire dalla data della presente scrittura.

10.3. Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni, giusta il precedente n. 4.3., ferma restando anche la previsione di cui ai precedenti nn. 3 e 4.1.

10.4. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, X corrisponderà a Y, a ragione della sua collaborazione alla vita comune, una somma pari al ..... per cento del suo reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima del momento della cessazione della convivenza, per ogni anno e frazione di anno superiore a ..... mesi di durata della convivenza.

L'assegno potrà essere erogato in unica soluzione, ovvero potrà essere ripartito in rate mensili uguali, da corrispondersi il primo giorno non festivo di ogni mese successivo a quello della cessazione della convivenza, senza maggiorazione di interessi. Il pagamento avverrà mediante inoltro di assegno bancario non trasferibile, a nome del convivente che ne ha diritto, al suo domicilio.

10.5. Salvo i casi di invalidità e di revocazione, i beni oggetto di qualsivoglia donazione o di qualsivoglia atto di liberalità, posti in essere, in qualsivoglia tempo, da un convivente a favore dell'altro, non devono essere restituiti alla cessazione della convivenza, qualsivoglia ne sia la causa.

10.6. Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte di uno dei sottoscritti, i medesimi preleveranno, dalla somma a saldo attivo del conto corrente di cui al precedente n. 2.6., un importo proporzionale alle percentuali di cui al precedente n. 2.4.; nella stessa misura soddisferanno l'eventuale debito risultante dal saldo medesimo.

## 11. CONTROVERSIE

11.1. Qualsiasi controversia insorga in relazione alla presente convenzione, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso i conviventi, per qualsiasi causa, non giungano alla concorde designazione dell'arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di .....

L'Arbitrato sarà ..... e secondo equità (ovvero: secondo diritto).

11.2. I sottoscritti, dichiarando che, all'atto di sottoscrizione della presente convenzione, hanno determinato l'esatto stato patrimoniale di ciascuno, anche in base agli inventari allegati al presente atto sotto le lettere A e B, dichiarano altresì che nessuno dei conviventi nulla ha più a richiedere ed esigere dall'altro, alla sottoscrizione del presente atto, salvo quanto previsto nella presente convenzione e nei suoi allegati.

## 12. SPESE

12.1. Le spese del presente atto, e tutte quelle accessorie e conseguenti, sono a carico di .....

....., lì, .....

Firme